

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3825**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1999 (\*)**

—————

Disposizioni concernenti il riordino e la funzionalità del  
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle  
federazioni sportive nazionali

—————

---

(\*) *Testo non rivisto dalla presentatrice.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, nelle intenzioni dei proponenti, rappresenta il tentativo di risolvere il problema del riordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) secondo le esigenze di rinnovamento che i tempi richiedono. Tali necessità, peraltro, sono già sentite dagli stessi organismi dell'ente, ma le recenti vicende che hanno interessato il mondo sportivo italiano richiedono misure urgenti, atte ad assicurare trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa svolta dal CONI nell'ambito delle proprie finalità statutarie e nel rispetto di quell'autonomia che, in più di mezzo secolo d'attività, è stata, e potrà essere ancora in futuro, garanzia d'indipendenza del mondo sportivo nazionale.

L'assetto organizzativo e funzionale del CONI e delle federazioni sportive nazionali, a livello centrale e nelle diramazioni della propria organizzazione territoriale, richiede un intervento su alcuni punti d'estrema importanza già evidenziati in puntuali e successivi interventi dell'autorità di governo vigilante.

In questo disegno di legge si sottolinea il ruolo spettante agli atleti, le modalità d'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'ente, il decentramento territoriale, la privatizzazione delle federazioni sportive nazionali, le modalità di svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo e contabile, la necessità di una maggiore indipendenza delle federazioni sportive nazionali dal CONI. Tali esigenze sono vagliate alla luce di criteri di semplificazione e snellimento dell'azione ammini-

strativa svolta dal CONI garantendone maggiore efficienza ed efficacia.

Le norme che qui si propone di introdurre garantiscono un'adeguata rappresentatività degli atleti, che sono i veri protagonisti del mondo sportivo, ai vari livelli organizzativi del CONI. È stato riconosciuto agli atleti l'elettorato attivo e passivo negli organi federali centrali e periferici, garantendo una loro presenza qualificata e proporzionale alle altre componenti del governo sportivo.

In tale ottica l'articolo 1 prevede che la riforma dell'ordinamento interno del CONI avvenga in piena autonomia, mediante modifica del proprio statuto, nei modi previsti dalle norme vigenti.

L'articolo 2, a tutela della pluralità delle diverse voci del mondo sportivo, detta norme più restrittive in tema d'incompatibilità di cariche e di durata delle medesime.

L'articolo 3 introduce una rappresentanza proporzionale degli atleti nel Consiglio nazionale del CONI, che è fissata almeno nel trenta per cento del numero dei presidenti delle federazioni sportive.

L'articolo 4 prevede un'ulteriore integrazione del Consiglio nazionale nella composizione che provvede alla nomina del Presidente del CONI, introducendo nella compagine consigliare anche gli atleti che hanno vinto medaglie d'oro olimpiche e, comunque, i migliori atleti di tutte le federazioni, anche non olimpiche.

L'articolo 5 regola lo svolgimento dei Congressi olimpici, da svolgersi ogni quattro anni in preparazione dei giochi olimpici.

L'articolo 6 prevede un ulteriore strumento di vigilanza sul CONI, il cui Presidente dovrà riferire annualmente al Parlamento sull'attività svolta dall'ente.

L'articolo 7 stabilisce nuovi criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo finanziario e contabile e di vigilanza.

L'articolo 8 regola lo stato giuridico del personale in funzione della privatizzazione delle federazioni sportive, prevedendo norme transitorie per i lavoratori attualmente in servizio, per i quali saranno istituiti speciali ruoli ad esaurimento.

L'articolo 9 istituisce la Consulta giuridica nazionale, quale organo di coordinamento consultivo della giurisdizione sportiva.

L'articolo 10 prevede nuovi modelli semplificativi delle attività svolte dal CONI, che potrà ricorrere a società di diritto privato e alla privatizzazione degli organi periferici.

L'articolo 11 salvaguarda l'efficacia delle norme non espressamente abrogate dalle presenti disposizioni di legge e con esse compatibili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI)*

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale olimpico (CIO).

2. Il CONI, nell'ambito dell'autonomia funzionale, organizzativa e regolamentare ad esso riconosciuta ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 138, provvede, entro dodici mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge, alla modifica ed integrazione del proprio statuto, nell'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.

## Art. 2.

*(Incompatibilità e durata in carica)*

1. Possono rivestire cariche negli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali, ivi compresa la carica di Presidente, tutti coloro che siano stati tesserati per almeno un biennio presso una federazione sportiva nazionale.

2. Non possono ricoprire incarichi negli organi di cui al comma 1 coloro che siano stati assoggettati a squalifiche o inibizioni per cause di *doping*.

3. Il Presidente ed i componenti della Giunta esecutiva non possono restare in carica oltre tre mandati.

4. La carica di componente della Giunta esecutiva è incompatibile con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali.

5. Non possono far parte o essere titolari degli organi decisionali del CONI i membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Governo e dei consigli regionali, i presidenti ed i componenti delle giunte provinciali, i sindaci o gli assessori dei comuni capoluogo di provincia, ovvero con popolazione superiore a centomila abitanti.

Art. 3.

*(Ruolo degli atleti - Composizione del Consiglio nazionale)*

1. Negli organi decisionali centrali e periferici del CONI e delle federazioni sportive nazionali deve essere garantita la rappresentanza degli atleti, una quota percentuale della quale dovrà essere costituita da donne.

2. Tutti i rappresentanti degli atleti che fanno parte dei consigli federali costituiscono la Commissione nazionale degli atleti e provvedono ad eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio nazionale del CONI. I rappresentanti degli atleti nel Consiglio nazionale devono essere in numero almeno pari al trenta per cento di quello dei presidenti delle federazioni sportive nazionali.

3. Il Consiglio nazionale del CONI è integrato, oltre che dai rappresentanti degli atleti di cui al comma 1, da tre rappresentanti della propria organizzazione territoriale, eletti dai presidenti regionali e provinciali.

4. Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed un rappresentante del Ministero della difesa, i quali hanno diritto di voto nelle questioni concernenti le materie di rispettiva competenza.

## Art. 4.

*(Elezione del Presidente e della Giunta  
esecutiva del CONI)*

1. In occasione delle elezioni del presidente e dei componenti della Giunta esecutiva, il Consiglio nazionale è integrato con la presenza dei seguenti soggetti:

- a) i presidenti italiani di federazioni sportive internazionali;
- b) i presidenti regionali del CONI;
- c) gli atleti, o i capitani delle squadre, vincitori di medaglie d'oro agli ultimi giochi olimpici estivi e invernali;
- d) gli atleti vincitori di medaglie d'oro in diverse edizioni dei giochi olimpici o dei giochi paraolimpici per gli atleti disabili;
- e) un atleta, con i maggiori titoli sportivi, per ogni federazione olimpica e non olimpica che non abbia ottenuto le medaglie di cui alle lettere c) e d).

## Art. 5.

*(Congressi olimpici)*

1. Al termine d'ogni quadriennio olimpico, prima di procedere al rinnovo delle cariche del CONI, è convocato un Congresso olimpico con la partecipazione di tutte le componenti del movimento sportivo nazionale, all'esame del quale sono sottoposte le diverse problematiche che interessano l'organizzazione sportiva.

## Art. 6.

*(Relazione al Parlamento)*

1. Il Presidente del CONI riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato dello *sport* in Italia e sulle iniziative assunte dal CONI nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

## Art. 7.

*(Norme finanziarie e di vigilanza)*

1. Il CONI ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

2. L'autorità di governo vigilante può disporre, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa contestazione e valutate le giustificazioni addotte, lo scioglimento della Giunta esecutiva e la revoca del Presidente per persistente inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento, per accertate gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente o per inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, salvo che il mancato pareggio non sia imputabile a scelte gestionali degli organi dell'ente. In tale caso i poteri del Presidente e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi predetti da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

3. Il CONI e le federazioni sportive nazionali hanno l'obbligo di provvedere alla certificazione dei propri bilanci.

## Art. 8.

*(Federazioni sportive nazionali)*

1. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di persone giuridiche private e sono articolazione delle rispettive federazioni sportive internazionali, alle cui norme sono tenute a conformarsi, ai sensi della regola 33 della Carta olimpica, ratificata dal Comitato internazionale olimpico (CIO).

2. La natura di persona giuridica privata è attribuita a qualsiasi organismo sportivo, anche se a carattere locale, che sia costituito o promosso dal CONI e da esso riconosciuto per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3. La personalità giuridica per le federazioni sportive nazionali di nuova costituzione, così come per gli organismi di cui al comma 2, si acquista con l'atto di riconoscimento del CONI. Il medesimo atto acquista efficacia se, trasmesso all'autorità di governo vigilante, questa entro trenta giorni non vi si opponga.

4. Il CONI con proprio regolamento, vincolante per le federazioni sportive nazionali, determina i casi, strettamente attinenti allo svolgimento delle attività con carattere d'ufficialità, in cui le federazioni stesse operano come suoi organi. La medesima disposizione si applica anche agli organismi di cui al comma 2.

5. Le norme che disciplinano l'attività amministrativa, gestionale e contabile delle federazioni sportive nazionali sono soggette all'approvazione dell'autorità di governo vigilante, su proposta del CONI.

6. Il CONI, in relazione ai compiti svolti da federazioni sportive nazionali quali suoi organi, determina altresì le figure professionali, con relativo numero d'addetti, che presso le federazioni stesse devono essere coperte con personale dello stesso CONI. Le federazioni che si avvalgono di personale del CONI in misura eccedente il suddetto numero potranno continuare ad avvalersene, ad esaurimento, sulla base della complessiva valutazione delle necessità opera dall'ente medesimo. Gli incarichi di Segretario generale delle federazioni sportive nazionali sono attribuiti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, con facoltà di rinnovo, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio nazionale del CONI che tengano conto, tra l'altro, dei requisiti dirigenziali tipici del dirigente-*manager*.

#### Art. 9.

##### *(Consulta giuridica nazionale)*

1. Al fine di garantire l'uniforme interpretazione e applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo, è istituita la Consulta giuridica nazionale del CONI, la quale stabili-



sce, tra l'altro, i criteri generali d'orientamento della giustizia sportiva.

2. Saranno considerate conformi allo spirito la previsione e l'accettazione di clausole arbitrali con le quali i soggetti interessati, esauriti i rimedi apprestati dalla giustizia sportiva, rimettano la decisione in merito alla tutela dei loro diritti ed interessi ad un arbitro unico o ad un collegio di tre arbitri che giudichi quale arbitro irrituale amichevole compositore, svincolato dall'osservanza di formalità di rito, con lodo non impugnabile. Si applicano per quanto occorre gli articoli 809 e seguenti del codice di procedura civile. Potrà essere previsto che gli arbitri di parte ed i presidenti dei collegi arbitrali, ovvero l'arbitro unico, siano scelti in elenchi precostituiti, la cui formazione potrà essere disciplinata per ogni categoria mediante accordi tra le rispettive associazioni rappresentative.

#### Art. 10.

##### *(Semplificazione amministrativa)*

1. Lo snellimento burocratico e la migliore funzionalità del CONI sono assicurati anche attraverso l'attuazione delle seguenti disposizioni:

*a)* attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI;

*b)* possibilità per il CONI di costituire agenzie o società per azioni, da esso controllate, per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti alle proprie funzioni. In tale caso i rapporti tra il CONI e dette società saranno regolati con convenzioni. Gli atti delle società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile.

Art. 11.

*(Disposizione finale)*

1. Restano in vigore tutte le norme vigenti non derogate o modificate dalla presente legge.



